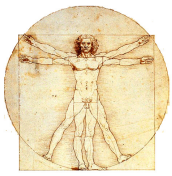

R O S S I & A S S O C I A T I

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano
www.rossiassociati.it
Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Gennaio 2012 – nr. 1

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate
Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).

La “manovra Monti”
(DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214)
Principali novità in materia di accertamento e riscossione

INDICE

1 **Premessa**

2 **Comunicazione all’Agenzia delle Entrate del contenuto dei rapporti finanziari**
2.1 *Utilizzo delle informazioni ricevute*
2.2 *Rapporto con gli accertamenti bancari*
2.3 *Decorrenza*
2.4 *Modalità di comunicazione*

3 **Rateizzazione dei c.d. “avvisi bonari”**
3.1 *Eliminazione della garanzia*
3.2 *Omesso versamento di rate successive alla prima*
3.3 *Decorrenza*

4 **Rateizzazione delle cartelle di pagamento**
4.1 *Proroga della rateizzazione concessa*
4.2 *Proroga di rateizzazioni concesse sino al 28.12.2011 e già decadute*

1 PREMESSA

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha apportato alcune modifiche in tema di accertamento e riscossione delle imposte, che, principalmente, concernono:
* gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediatori finanziari, del contenuto dei **rapporti** intrattenuti con i contribuenti (es. conti correnti);
* l'eliminazione dell'obbligo di prestazione della **garanzia** in caso di rateizzazione dei c.d. "avvisi bonari";
* la possibilità, per Equitalia, di **prorogare** la rateizzazione della cartella di pagamento.

2 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTENUTO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Viene introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (es. banche, Poste, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, ecc.), di **comunicare** periodicamente all'Agenzia delle Entrate:
* le **movimentazioni** che hanno interessato i rapporti con essi intrattenuti;
* le **informazioni** relative ai suddetti rapporti;
* l'**importo** delle operazioni.

Viene quindi introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il **contenuto** dei **rapporti** intrattenuti con il contribuente (es. conto corrente). Pertanto, ad esempio, dovranno essere comunicate le singole operazioni poste in essere, come l'entità di un bonifico o un semplice prelievo.

La novità è di grande rilievo posto che, prima di tale intervento, gli istituti finanziari dovevano comunicare all'Amministrazione finanziaria la sola **presenza** di un **rapporto** intrattenuto con il contribuente, ma non il contenuto di esso (a titolo esemplificativo, era necessario comunicare la data di inizio e di chiusura del conto corrente, con esclusione delle movimentazioni finanziarie che venivano poste in essere).

2.1 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

Le informazioni pervenute all'Agenzia delle Entrate saranno utilizzate, tra l'altro, per formare **liste selettive** di contribuenti da sottoporre a **controllo fiscale**.

2.2 RAPPORTO CON GLI ACCERTAMENTI BANCARI

Pare potersi sostenere che il nuovo obbligo di comunicazione non abbia inciso sulle formalità procedurali che devono essere osservate per i c.d. "**accertamenti bancari**". Infatti, sulla base dell'esame dei conti correnti e degli altri rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente, è possibile fondare un accertamento fiscale, specie se i **prelevamenti** e i versamenti non trovano riscontro nella contabilità dell'attività imprenditoriale o professionale.

A tal fine, è però necessaria l'**autorizzazione** del capo dell'ufficio da cui dipendono i funzionari della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, la quale non sembra venire meno a seguito delle innovazioni del DL 201/2011.

2.3 DECORRENZA

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dall'**1.1.2012**.

2.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le modalità di effettuazione della comunicazione dei dati in esame saranno stabilite da un

successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

3 RATEIZZAZIONE DEI C.D. "AVVISI BONARI"

Il sistema vigente contempla una particolare procedura applicabile nei casi in cui, esemplificando:
* il contribuente abbia correttamente compilato la dichiarazione ma abbia **omesso** i **versamenti**, oppure abbia indicato ritenute di acconto in misura superiore a quella subita (c.d. "**liquidazione automatica** della dichiarazione");
* il contribuente abbia indicato in dichiarazione oneri deducibili o **spese detraibili** (esempio, spese mediche o interessi su mutui) e, su richiesta dell'Ufficio, non sia stato in grado di esibire la documentazione giustificativa (c.d. "**controllo formale** della dichiarazione").
In queste ipotesi, le somme sono richieste mediante il c.d. "avviso bonario" (inviato dall'Agenzia delle Entrate) e, se vengono versate entro 30 giorni dalla sua notifica, la sanzione da omesso versamento del **30%** è ridotta:
* a **1/3**, se si tratta di "liquidazione automatica";
* a **2/3**, se si tratta di "controllo formale".
È possibile corrispondere le somme richieste in forma **rateale**, ma la prima rata va versata sempre entro 30 giorni dalla "comunicazione bonaria".

3.1 ELIMINAZIONE DELLA GARANZIA

Il DL 201/2011 ha reso più agevole l'accesso a tale forma di dilazione, prevedendo che non è **mai** necessaria la prestazione della **garanzia**.
Prima, infatti, la garanzia era necessaria se le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000,00 euro.

3.2 OMESSO VERSAMENTO DI RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 201/2011, il beneficio della dilazione rimane fermo se il contribuente "sana" il **mancato pagamento** di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata **successiva** (quindi entro **tre mesi**, siccome le rate sono trimestrali).
Il tardivo versamento della rata comporta l'irrogazione della sanzione del **30%** parametrata all'importo della rata versata in ritardo, la quale viene iscritta a ruolo e contestata mediante la successiva cartella di pagamento.
Tuttavia, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione fruendo del **ravvedimento operoso**, che comporta una riduzione dell'entità della sanzione applicabile.
Precisamente:
* se la rata viene pagata con un ritardo non superiore a 15 giorni, il contribuente beneficia di una riduzione della sanzione pari ad **un quindicesimo** per giorno di ritardo (c.d. "**ravvedimento *sprint***"), riduzione che si cumula con quella derivante dal ravvedimento operoso, pari a un decimo; in tal caso, pertanto, la sanzione diventa dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10);
* se la rata viene versata con un ritardo **superiore** a **15 giorni** ma **non** superiore a **30**, la sanzione è ridotta a un decimo (3%);
* se la rata viene versata con un ritardo **superiore** a 30 giorni, la sanzione è ridotta a un ottavo (3,75%).
Qualora il versamento della rata avvenga oltre il termine stabilito per quella successiva, quindi oltre il trimestre:
* la dilazione viene **disconosciuta** e le somme sono iscritte a ruolo, con conseguente notifica della **cartella** di pagamento (si precisa che, in tal caso, nel momento in cui riceve la cartella il contribuente non potrà più beneficiare della dilazione della stessa);

* il disconoscimento della dilazione comporta che la sanzione da omesso versamento, contestata originariamente con il c.d. "avviso bonario", viene richiesta nell'**intera** misura del **30%**, senza la riduzione ad 1/3 per la "liquidazione automatica" o a 2/3 per il "controllo formale";
* sull'importo della rata versata in ritardo viene irrogata una sanzione del 30% per il ritardato versamento.

Interessi legali

Sia in caso di iscrizione a ruolo che di ravvedimento operoso, sono comunque dovuti i relativi interessi legali.

3.3 DECORRENZA

Le novità introdotte dal DL 201/2011 si applicano anche alle **rateizzazioni in corso al 28.12.2011** (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).
Ciò è molto importante, in quanto, nel sistema pregresso, la prassi degli uffici consisteva nel disconoscere l'intera rateizzazione anche ove il contribuente avesse versato una rata con un **ritardo** di un solo giorno.
Pertanto, il contribuente può beneficiare della nuova normativa (la quale, come visto, consente, a certe condizioni, di "sanare" i tardivi versamenti di rate successive alla prima) anche quando ha già ricevuto una cartella di pagamento conseguente al disconoscimento della rateizzazione, a condizione, però, che non siano ancora spirati i **60 giorni** per la notifica del ricorso in Commissione tributaria, o che sia pendente il relativo contenzioso.

4 RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Nel momento in cui il contribuente riceve una **cartella** di **pagamento**, può chiedere all'Agente della Riscossione di versare gli importi richiesti in forma rateale. Al riguardo, la normativa vigente prevede che:
* occorre la dimostrazione dello stato di **difficoltà finanziaria** del contribuente;
* non è mai necessaria la prestazione della **garanzia**;
* la rateizzazione può avvenire in un massimo di **72 rate mensili**.

Il contribuente **decade** dal beneficio della dilazione in caso di:
* omesso versamento della prima rata;
* omesso versamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive.

4.1 PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE CONCESSA

Il DL 201/2011 ha introdotto la possibilità di **prorogare** la rateizzazione concessa, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza (quindi, a condizione che il contribuente non abbia omesso il versamento della prima rata o di due rate successive).
Per beneficiare della suddetta proroga, il contribuente deve:
* presentare apposita **domanda** all'Agente della Riscossione;
* dimostrare il peggioramento dello stato di difficoltà economica.

La proroga può essere concessa una sola volta, per un **ulteriore periodo sino a 72 rate mensili**.
Il contribuente può chiedere che la dilazione contempli rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della rata costante.

4.2 PROROGA DI RATEIZZAZIONI CONCESSE SINO AL 28.12.2011 E GIÀ DECADUTE

Il DL 225/2010 aveva introdotto la possibilità, per Equitalia, di prorogare le rateizzazioni concesse fino al **27.2.2011**, ove fosse intervenuta la decadenza (quindi ove il contribuente avesse omesso il pagamento della prima rata o di due rate successive alla prima).

Per effetto del 201/2011, viene sostanzialmente **differita** tale possibilità di proroga, prevedendola in relazione alle rateizzazioni concesse fino al **28.12.2011** (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).
La proroga in esame si differenza quindi da quella relativa agli "avvisi bonari", sopra esaminata, in quanto presuppone che il contribuente sia già decaduto dalla precedente rateizzazione.
I presupposti per ottenere tale proroga sono i seguenti:
* deve sussistere il **peggioramento** dello stato di **difficoltà economica** rispetto alla data di concessione della prima dilazione;
* il contribuente **non** deve aver già beneficiato della precedente dilazione "in proroga" concessa ai sensi del citato DL 225/2010;
* il provvedimento di concessione della rateizzazione "originaria" deve essere stato adottato, al massimo, in data **28.12.2011** (pertanto, fermo restando tale requisito, possono beneficiare della proroga i contribuenti che, ad esempio, omettono il pagamento di due rate nel corso del 2012 o degli anni successivi).